

**La Dirigente**

Milano 22.06.10  
prot. n. T1.12061

Allo Studio Legale Associato  
Robaldo - Ferraris  
Via Pietro Mascagni, 24  
P.zza Duomo, 21  
20122 Milano

e p.c. Alla Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Via Pola, 12/14  
20124 Milano

■ Alla Provincia di Pavia  
Tutela e valorizzazione Ambientale  
Divisione Ambiente  
Via Taramelli, 2  
27100 Pavia

**OGGETTO:** Quesito relativo all'utilizzo di digestato proveniente dal trattamento di rifiuti.

Con riferimento all'argomento di cui all'oggetto, in atti regionali al prot. Q1.2010.0005705 del 17.03.2010, si riporta quanto segue.

Il digestato prodotto da trattamento rifiuti deve essere gestito nel rispetto della parte IV del d.lgs. 152/2006 quale rifiuto e, nel caso di utilizzo in agricoltura (operazione R10), è assoggettabile ai disposti del d.lgs. 99/1992.

Tale determinazione è rafforzata dalla specifica norma in materia di utilizzo di fertilizzanti contenuta nel recente decreto legislativo n. 75/2010 che non comprende il digestato tra le sottocategorie dei fertilizzanti (concimi, ammendantini, correttivi).

Pertanto, le scriventi strutture condividono il contenuto della nota sopracitata e ritengono corretta l'impostazione prospettata in quanto in linea con la normativa di specie vigente in materia.


Cordiali saluti.

La Dirigente della Struttura

Silvana Di Matteo



Il Dirigente della Struttura  
Autorizzazioni e Innovazione in materia di rifiuti  
Dott. Roberto Cerretti



Avv. Enzo Robaldo  
Avv. Pietro Ferraris

Avv. Francesco Caliandro  
Avv. Luce Patti  
Dott.ssa Carla Cappelletti  
Dott.ssa Giada Dimartì

5 marzo 2010

Alla Regione Lombardia  
Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità  
Reti ed Infrastrutture  
Uso delle Acque e ciclo integrato dei rifiuti  
Via Pola, 14/12  
**20124 MILANO**

Alla Regione Lombardia  
Direzione Generali Reti e Servizi di Pubblica Utilità  
Progetti Integrati e sviluppo sostenibile  
Progetti di incentivazione e sviluppo delle rinnovabili  
Via Pola, 14/12  
**20124 MILANO**

e p.c.

Alla Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Via Pola, 14/12  
**20124 MILANO**

e p.c.

Alla Provincia di Pavia  
Ass.to Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Divisione Ambiente  
Via Taramelli 2  
**27100 PAVIA**

**OGGETTO: Quesito relativo l'utilizzo di digestato proveniente dal trattamento di rifiuti**

Scrivo in nome e per conto di ALAN Srl (di seguito, solo ALAN), per porre un quesito agli Uffici in indirizzo, alla luce delle considerazioni di seguito effettuate.

ALAN, ha sede in Zinasco, Loc. Cà Bianca, ed è stata a suo tempo autorizzata dalla Regione Lombardia ed attualmente dalla Provincia di Pavia alla produzione di *compost* per un quantitativo complessivo di 25.000 t/anno, impiegando sia rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sia rifiuti speciali non pericolosi idonei per detto utilizzo.

La società mia assistita ha ora intenzione di presentare un'istanza di variante all'autorizzazione in possesso, onde poter procedere alla spremitura dei rifiuti non strutturanti in ingresso, al fine di operare una digestione anaerobica con relativa produzione di biogas ed utilizzo dello stesso per operare una cogenerazione di energia.

Per quanto attiene l'utilizzo del digestato ottenuto al termine della fase di fermentazione anaerobica, si pone il problema, su cui è incentrato il quesito che si intende porre, delle modalità di gestione del medesimo, e ciò a partire dalla qualificazione da attribuirsi a siffatto materiale.

A chi scrive, pare pacifica che il digestato che residua dalle predette operazioni sia da qualificarsi rifiuto prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di cui al codice CER 190604.

Stante siffatto presupposto, l'impiego dello stesso, in analogia con altre autorizzazioni provinciali rilasciate in Lombardia, dovrebbe inquadrarsi quale operazione R10, e cioè come recupero mediante spandimento a favore dell'agricoltura.

Lo scrivente dubita però che l'attuale disciplina dettata dal Codice dell'Ambiente (e cioè dopo la novità introdotta dal d.lgs. 4/2008) consenta il rilascio di autorizzazioni che abilitino all'effettuazione di operazioni di recupero di rifiuti, diverse da quelle puntualmente disciplinate dal D.M. 5

febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161.

L'articolo 181 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che la normativa in materia di gestione di rifiuti debba continuare ad applicarsi, fino al completamento delle operazioni di recupero. A sua volta, il successivo articolo 181-bis stabilisce quale corollario dell'attività di recupero di recupero di rifiuti la produzione delle materie prime secondarie. Tale produzione potrà essere effettuata sulla scorta dei metodi definiti da un emanando decreto ministeriale. Nelle more della pubblicazione di siffatto decreto, per l'espletamento dell'attività di recupero di rifiuti dovrà farsi riferimento al D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161.

In ragione dell'attuale assetto della disciplina delle operazioni di recupero, è notoria la posizione precauzionale assunta dagli enti pubblici competenti, che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 181-bis del d.lgs. 152/2006 e del conseguente riordino della disciplina, circoscrivono la possibilità di avviare operazioni di recupero di rifiuti - ancorchè dietro rilascio di autorizzazione piuttosto che sulla base di una c.d. procedura semplificata - alla sussunibilità delle medesime nelle attività puntualmente regolate dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161.

Orbene, i due regolamenti da ultimo citati (in particolare, per quanto interessa, il D.M. 5 febbraio 1998) non dettano alcuna disciplina che regolamenti la gestione del digestato, prodotto da impianti di digestione anaerobica.

Per ovviare all'assenza di una normativa di riferimento, talune province lombarde ritengono di poter ricorrere, anche per lo spandimento del digestato prodotto da impianti di digestione anaerobica, a quella dettata dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n.99 e delle successive norme regionali attualmente in vigore in materia.

Tale ripiego appare tuttavia in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 di predetto detto d.lgs. [la norma recita che *"Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura (...) nonché delle definizioni di cui all'art. 2 in cui si definisce "fango: i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili (...); 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (...); 3) dalle acque reflue provenienti esclusivamente da*

*insediamenti produttivi (...)".*

Appare quindi estranea alle finalità ed alla materia disciplinata dal d.lgs. 9/92, l'attività di gestione del digestato, così come del resto quella di gestione di ogni rifiuto derivante non da un trattamento di acque reflue, ma da un trattamento di rifiuti.

A parere dello scrivente, quindi, il digestato prodotto dal trattamento di rifiuti dovrebbe gestito nel rispetto di quanto impone la normativa sui rifiuti, e quindi, ad esempio, mediante compostaggio della frazione secca dopo la centrifugazione di detto rifiuto ed il trattamento della frazione liquida destinata a scarico (in conformità alla parte terza del d. lgs. 152/06 e s.m.i.), ovvero mediante invio del digestato medesimo ad impianto terzo autorizzato per il trattamento di rifiuti liquidi.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'interesse della mia assistita, che intende gestire il proprio impianto nel rigoroso rispetto della normativa vigente, ma, nel contempo, in una situazione di parità di trattamento – anche per ragioni meramente concorrenziali – con altri operatori attivi nel settore della produzione di energia da biogas, chiede pertanto agli Uffici in indirizzo un parere in merito alla gestione del digestato, con chiarimento della condivisione o meno delle ipotesi sopra formulate.

In attesa di riscontro, si porgono i saluti più cordiali.



Pietro Ferraris



**PROVINCIA DI PAVIA**  
Codice Fiscale – 80000030181  
Settore Tutela Ambientale

N... 9133...di Protocollo del 11/02/2010  
Class/Fasc.: 900.003.01.9

Spett.Le.  
→ ALAN s.r.l.  
Loc. Ca' Bianca  
27030 ZINASCO (PV)  
**FAX: 0382-554567**

Spett.Le Comune di  
27039 BASCAPE'(PV)  
**FAX. 0382-66459**

Spett. Le  
ARPA Dipartimento di Pavia  
Cvia Nino Bixio 13  
27100 PAVIA  
**FAX: 0382-412293**

Spett Le Regione Lombardia  
Reti e Infrastrutture  
Usi delle Acque e gestione integrata dei rifiuti  
Via Pola 12  
MILANO  
**FAX: 02-67655591**

**OGGETTO: Trasmissione autorizzazione n. 9/2010 – R di modifica dell'autorizzazione all'attività di recupero agronomico di rifiuti alla ditta ALAN s.r.l con impianto in Bascapè (PV)**

Con la presente si dispone la notifica dell'autorizzazione n. 9/2010- R del 10.2.2010, in originale, per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Agli Enti in indirizzo si invia copia del medesimo atto, per le attività di competenza di ciascun Ente.

Distinti saluti.

La Responsabile U.O.C. Rifiuti  
(Dott.ssa Ilaria Vecchio)  
*Ilaria Vecchio*

Pagina 1 di 1

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Vecchio .tel. 0382/597893.e-mail [ilaria.vecchio@provincia.pv.it](mailto:ilaria.vecchio@provincia.pv.it).

